



Comune di Boschi Sant'Anna

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Ai sensi art. 1 comma 142 lege 296/2006 e Dlgs 360/1998

Allegato alla DCC n. 12 del 07/11/2013

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997 ed il vigente statuto comunale.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. 23 del 14.03.2011;
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Boschi Sant'Anna ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Boschi Sant'Anna, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del reddito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 3, dell'art. 1, del D. Lgs. 360/1998;
2. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico;
3. Ogni altra variazione di aliquota dovrà essere determinata con delibera consiliare a modifica del presente regolamento;
4. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, nel seguente modo:
 - dal 2007 al 2011 nella misura dello 0,20%;
 - per l'anno d'imposta 2012 nella misura dello 0,40% con soglia di esenzione ad € 10.000,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;
 - a decorrere dal 2013 nella misura dello 0,65% con soglia di esenzione ad € 12.000,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;

Articolo 6

VERSAMENTO

Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga

successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno;

Articolo 8

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.